



**Skandia Vita S.p.A.**

Impresa di assicurazione appartenente al Gruppo Skandia

Condizioni di contratto  
di Programma AXA Multimanager - *Serie II*,  
prodotto finanziario assicurativo di tipo unit linked

## Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

Il presente contratto è un contratto di assicurazione a vita intera e prevede la corresponsione di un capitale al verificarsi del decesso dell'Assicurato, in qualsiasi momento si verifichi. L'investitore-contraente ha tuttavia il diritto di esercitare il riscatto, secondo quanto previsto all'art. 18.

La prestazione assicurata in caso di decesso, delineata al successivo art. 2, e il valore di riscatto, disciplinato all'art. 18, sono integralmente correlati al valore delle quote dei Fondi interni in cui viene investito il premio.

Data la natura dell'investimento, il capitale liquidabile dall'Impresa in caso di riscatto o di decesso dell'Assicurato non è predeterminato ma verrà definito in base all'andamento del valore delle quote.

## Art. 2 - Capitale assicurato

Nel caso di decesso dell'Assicurato, l'Impresa corrisponderà ai Beneficiari designati, o in mancanza, agli eredi, un capitale che varierà in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso, tra il 105% ed il 100,01% del valore maturato al momento della notifica del decesso.

Le percentuali sono riportate nella seguente tabella:

Età di riferimento dell'evento	Percentuale di riferimento
18 - 34	105%
35 - 44	103%
45 - 54	101%
55 - 64	100,50%
65 - 74	100,10%
75 e oltre	100,01%

Il valore maturato si determina moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota determinato secondo quanto previsto all'art. 8 del Regolamento dei Fondi interni.

Il presente contratto non prevede alcuna garanzia di carattere finanziario sulla prestazione.

Pertanto l'importo liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato non è predeterminato e potrà essere superiore o inferiore ai premi versati.

Il capitale assicurato verrà poi corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione prevista dall'art. 21.

## Art. 3 - Bonus

Programma AXA Multimanager unit linked - *Serie II* prevede il riconoscimento di un Bonus, in termini di numero di quote, pari al 6% della somma dei premi del piano, che è determinata in base al numero di anni della durata del piano moltiplicati per l'importo del premio periodico annuo, quali indicati al momento della sottoscrizione della Proposta. Il Bonus viene riconosciuto ad ogni giorno di riferimento come di seguito definito, a condizione che a tale data siano stati pagati tutti i premi previsti dal piano dei versamenti.

Tale Bonus verrà suddiviso in frazioni annuali corrispondenti al numero di anni di durata del piano, quale indicato al momento della sottoscrizione della Proposta.

Ciascuna frazione annuale sarà pari ad una percentuale variabile - sulla base della durata del piano e del numero di anni trascorsi dall'attivazione del piano - del Bonus totale, come meglio specificato nelle seguenti tabelle:

### Piano con durata pari a 10 anni

Premio annuo regolarmente versato	Frazione di Bonus riconosciuta (espressa come percentuale del Bonus totale*)
dal 1° al 4°	0%
5°	10%
6°	10%
7°	10%
8°	10%
9°	10%
10°	50%

### Piano con durata pari a 15 anni

Premio annuo regolarmente versato	Frazione di Bonus riconosciuta (espressa come percentuale del Bonus totale*)
dal 1° al 9°	0%
10°	10%
11°	10%

12°	10%
13°	10%
14°	10%
15°	50%

\* *Bonus totale: 6% della somma dei premi del piano*

Ogni frazione annuale di Bonus verrà riconosciuta come segue:

- *nel caso di piano con durata pari a 10 anni:* la prima frazione annuale di Bonus verrà riconosciuta dopo l'avvenuto versamento dei primi cinque premi periodici annui, al primo giorno di riferimento - come definito al seguente art. 12 - successivo al 31 gennaio del sesto anno solare di vita del contratto.

Le frazioni annuali di Bonus successive alla prima verranno riconosciute al primo giorno di riferimento - come definito al seguente art. 12 - successivo al 31 gennaio che segue ad ogni anno solare relativo alla durata del piano.

- *nel caso di piano con durata pari a 15 anni:* la prima frazione annuale di Bonus verrà riconosciuta dopo l'avvenuto versamento dei primi dieci premi periodici annui, al primo giorno di riferimento - come definito al seguente art. 12 - successivo al 31 gennaio dell'undicesimo anno solare di vita del contratto.

Le frazioni annuali di Bonus successive alla prima verranno riconosciute al primo giorno di riferimento - come definito al seguente art. 12 - successivo al 31 gennaio che segue ad ogni anno solare relativo alla durata del piano.

Ogni frazione annuale di Bonus verrà corrisposta in termini di numero di quote dei Fondi posseduti al momento del riconoscimento di ogni frazione di Bonus.

Ogni frazione annuale di Bonus verrà attribuita al valore delle quote del primo giorno di riferimento successivo al 31 gennaio di ogni anno che segue l'anno solare di competenza del Bonus stesso.

In caso di riscatto totale da parte dell'investitore-contraente o di decesso dell'Assicurato, le frazioni di Bonus successive al verificarsi dell'evento non verranno riconosciute.

L'investitore-contraente che non avesse pagato il premio periodico annuo - o le rate di premio - nei tempi previsti dal piano ha comunque la possibilità di riguadagnarsi il diritto ad ogni frazione di Bonus di competenza dell'anno in corso, versando i premi relativi alle rate non corrisposte, come specificatamente normato ai successivi artt. 9 e 11.

#### **Art. 4 - Fondi interni a cui è collegata la prestazione**

Il premio verrà investito, secondo la scelta dell'investitore-contraente, nei Fondi interni all'Impresa, di seguito elencati:

AMMIZ1 - AXA Multimanager Internazionale - classe A, di seguito "(A)"

AMMQD1 - AXA Multimanager Quant Dynamic - classe A, di seguito "(A)"

AMMPG1 - AXA Multimanager Progressive - classe A, di seguito "(A)"

AMMPR1 - AXA Multimanager Prudente - classe A, di seguito "(A)"

Le attività dei Fondi interni saranno investite prevalentemente in parti di OICR.

Il presente contratto è quindi collegato alla Classe A, istituita nel corso del 2005, dei Fondi AXA Multimanager Internazionale, AXA Multimanager Quant Dynamic, AXA Multimanager Progressive, AXA Multimanager Prudente, già esistenti e che sono dettagliatamente descritti nel Regolamento dei Fondi interni in allegato.

#### **Art. 5 - Istituzione di altri Fondi e modifiche dei criteri di investimento e fusione tra fondi**

L'Impresa ha la facoltà di istituire altri Fondi interni.

L'Impresa ha inoltre la facoltà, come disciplinato nel Regolamento dei Fondi interni all'art. 6 - Modifiche Regolamentari, di modificare i criteri di investimento dei Fondi interni esistenti, delineati nel Regolamento, e di disporre la fusione dei predetti Fondi con altri Fondi interni all'Impresa, quando ciò sia necessario a garantire un gestione efficiente nell'interesse degli investitori-contraenti che partecipano al Fondo interno, nonché quando ciò sia imposto dalle normative primarie o secondarie, secondo quanto previsto allo stesso art. 6.

In tali casi l'Impresa si impegna a comunicare all'investitore-contraente le modifiche ai criteri di investimento e le fusioni tra Fondi tre mesi prima della data prevista per la modifica.

#### **Art. 6 - Modalità di perfezionamento del contratto e decorrenza degli effetti**

Il contratto si ritiene perfezionato e produce effetti il venerdì lavorativo indicato in Proposta di assicurazione alla voce "data di conclusione e decorrenza", sempreché entro tale data, l'Impresa non abbia comunicato per iscritto all'investitore-contraente, con lettera raccomandata A.R., la non accettazione della Proposta e disponga del premio.

Qualora l'Impresa non abbia la disponibilità del premio il giovedì che precede la suddetta data, il contratto si perfe-

zionerà e produrrà effetti il primo venerdì lavorativo successivo al giorno di disponibilità del premio. L'Impresa ha la disponibilità del premio nei tempi e modalità previsti al successivo art. 8 al paragrafo "Giorno di disponibilità".

Qualora il venerdì, agli effetti del presente articolo, sia un giorno non lavorativo, il perfezionamento del contratto e la decorrenza degli effetti vengono posticipati al primo giorno lavorativo successivo.

## **Art. 7 - Il piano dei versamenti**

Al momento della sottoscrizione della Proposta di assicurazione, l'investitore-contraente definisce il piano dei versamenti, scegliendo:

- 1) *la durata del piano*: il contratto prevede durate del piano fisse di 10 o 15 anni. La durata del piano viene scelta dall'investitore-contraente al momento della sottoscrizione della Proposta; in ogni caso la durata massima del piano non deve superare la differenza tra 75 anni e l'età dell'Assicurato al momento della conclusione del contratto;
- 2) *l'importo del premio periodico annuo* che resterà fisso per tutta la durata del piano;
- 3) *la ricorrenza del pagamento del premio periodico* successivo al primo, che potrà essere versato in più rate con cadenza trimestrale, semestrale o annuale.

## **Art. 8 - Il premio e suo versamento**

### **Opzioni circa il premio da versare**

Con la sottoscrizione del piano l'investitore-contraente si impegna a versare un premio periodico annuo di importo minimo di Euro 2.400.

Al momento della sottoscrizione della Proposta è previsto il pagamento di un primo premio periodico in un'unica soluzione.

Oltre al pagamento del primo premio periodico, l'investitore-contraente effettuerà i versamenti previsti dal piano scelto al momento della sottoscrizione della Proposta di assicurazione, frazionando in rate trimestrali, semestrali o annuali il premio periodico stabilito.

La rateazione decorrerà dall'anno solare successivo a quello di decorrenza del contratto, come segue:

- *rateazioni trimestrali*: dal mese di marzo;
- *rateazioni semestrali*: dal mese di marzo o dal mese di giugno;
- *rateazioni annuali*: dai mesi di marzo o di giugno o di settembre o di dicembre.

Il pagamento delle rate verrà effettuato con valuta 15 dei mesi di marzo, giugno, settembre, dicembre a seconda del frazionamento scelto dall'investitore-contraente.

Inoltre l'investitore-contraente ha la facoltà di:

- sospendere e riattivare il piano dei versamenti, nelle modalità stabilite all'art. 9 - Sospensione e riattivazione del versamento dei premi periodici successivi al primo;
- modificare la ricorrenza di pagamento del premio periodico annuo, come meglio specificato all'art. 10 - Modifica della ricorrenza di pagamento del premio periodico annuo;

L'investitore-contraente è tenuto a comunicare all'Impresa tutte le eventuali sospensioni e modifiche, mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure mediante raccomandata A.R., secondo la tempistica prevista agli artt. 9 e 10.

### **Modalità di pagamento**

*Primo premio periodico annuo ed eventuali premi relativi a rate non corrisposte:*

- bonifico bancario a favore di Skandia Vita S.p.A. sul c/c bancario intestato a Skandia Vita S.p.A. presso Banca Monte dei Paschi di Siena;
- assegno bancario non trasferibile intestato a Skandia Vita S.p.A.;
- assegno circolare non trasferibile intestato a Skandia Vita S.p.A.;
- tutte le altre forme di pagamento previste e comunicate dall'Impresa.

*Premi periodici successivi al primo previsti dal piano dei versamenti:*

- unicamente tramite addebito diretto sul conto corrente bancario (R.I.D.) dell'investitore-contraente.
- In caso di estinzione del conto corrente di addebito comunicato all'Impresa, l'investitore-contraente dovrà comunicare all'Impresa le coordinate bancarie del nuovo conto corrente sul quale effettuare l'addebito automatico (R.I.D.).
- tutte le altre forme di pagamento previste e comunicate dall'Impresa.

L'Impresa non si fa carico delle spese amministrative gravanti direttamente sull'investitore-contraente relative alle suddette forme di pagamento.

### **Giorno di disponibilità**

Il giorno di disponibilità del premio da parte dell'Impresa coincide - in caso di pagamento tramite bonifico - con il

giorno in cui l'Impresa dispone del premio per valuta ed ha anche conoscenza della relativa causale e - in caso di pagamento tramite assegno - con la scadenza dei giorni di valuta (1 giorno di valuta per assegno bancario su piazza e per assegno circolare; 3 giorni per assegno bancario fuori piazza).

Per i pagamenti effettuati tramite autorizzazione permanente di addebito in conto corrente bancario (R.I.D.), il giorno di disponibilità coincide con quello in cui l'Impresa riceve l'accredito del premio per disponibilità e valuta.

L'Impresa deve avere la disponibilità del primo premio periodico annuo e degli eventuali premi relativi a rate non corrisposte il giovedì precedente il giorno di riferimento, come definito al successivo art. 12, e, per i premi periodici successivi al primo, il giorno 15 dei mesi di marzo, giugno, settembre, dicembre, in base al frazionamento scelto dall'investitore-contraente.

### **Art. 9 - Sospensione e riattivazione del versamento dei premi periodici successivi al primo**

L'investitore-contraente ha la facoltà di sospendere il versamento dei premi periodici successivi al primo.

In caso di sospensione l'Impresa non erogherà tutte le frazioni annuali di Bonus successive alla data di sospensione e previste all'art. 3 - Bonus.

In caso di premio frazionato, tutte le frazioni annuali di Bonus successive non verranno altresì erogate qualora l'investitore-contraente abbia sospeso il pagamento anche di una sola rata.

Tuttavia l'investitore-contraente potrà riguadagnarsi il diritto alla frazione di Bonus di competenza dell'anno in corso, effettuando, entro l'ultimo giorno di riferimento - come definito all'art. 12 - Modalità di conversione del premio in quote - dell'anno solare di competenza di ogni frazione di Bonus, un ulteriore versamento di premio di importo pari al premio periodico annuo - o alla frazione di premio periodico annuo - non corrisposto.

L'investitore-contraente ha la facoltà di richiedere all'Impresa la riattivazione del piano dei versamenti con conseguente ripresa del pagamento del premio periodico, secondo l'importo e la ricorrenza di pagamento in vigore prima della sospensione.

Le richieste di sospensione e di riattivazione da parte dell'investitore-contraente devono pervenire all'Impresa mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure con lettera raccomandata A.R. almeno 60 giorni prima della data relativa al versamento del premio che l'investitore-contraente vuole sospendere o riattivare.

### **Art. 10 - Modifica della ricorrenza di pagamento del premio periodico annuo**

In qualsiasi momento, l'investitore-contraente può richiedere all'Impresa di variare la ricorrenza di pagamento del premio periodico.

La nuova ricorrenza di pagamento scelta dall'investitore-contraente entrerà in vigore dall'anno solare successivo al ricevimento della richiesta scritta dell'investitore-contraente effettuata, tramite l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure tramite raccomandata A.R., entro la fine dell'anno solare in corso. La nuova ricorrenza di pagamento così comunicata resterà invariata sino ad una eventuale nuova richiesta da parte dell'investitore-contraente.

### **Art. 11 - Mancato pagamento del premio periodico**

Il mancato pagamento del premio non comporta la risoluzione del contratto, salvo specifica richiesta di riscatto da parte dell'investitore-contraente, secondo le modalità previste all'art. 18 - Diritto di riscatto.

In caso di mancato pagamento del premio l'Impresa non erogherà tutte le frazioni di Bonus successive alla data del primo mancato pagamento e previste all'art. 3 - Bonus.

In caso di premio frazionato, tutte le frazioni di Bonus successive non verranno altresì erogate qualora l'investitore-contraente abbia tralasciato il pagamento anche di una sola rata.

Tuttavia l'investitore-contraente potrà riguadagnarsi il diritto alla frazione di Bonus di competenza dell'anno in corso, effettuando, entro l'ultimo giorno di riferimento - come definito all'art. 12 - Modalità di conversione del premio in quote - dell'anno solare di competenza di ogni frazione di Bonus, un ulteriore versamento di premio di importo pari al premio periodico annuo - o alla frazione di premio periodico annuo - non corrisposto.

### **Art. 12 - Modalità di conversione del premio in quote**

Alla data di effetto del contratto, secondo quanto disciplinato all'art. 6, il primo premio periodico annuo viene investito - al netto degli oneri sul premio a fronte di spese di acquisto e di distribuzione ed al netto della parte di premio prelevata per far fronte al rischio di mortalità - nelle quote dei Fondi interni, secondo la scelta operata dall'investitore-contraente.

Il giorno di riferimento per le operazioni di investimento connesse al versamento del primo premio periodico annuo e degli eventuali premi relativi a rate non corrisposte - anch'essi investiti al netto di oneri sul premio a fronte di spese di acquisto e di distribuzione ed al netto della parte di premio prelevata per far fronte al rischio di mortalità - coincide con il venerdì lavorativo successivo al giorno in cui l'Impresa ha la disponibilità del premio, nel rispetto dei giorni di valuta di cui all'art. 8.

Il giorno di riferimento per le operazioni di investimento connesse al pagamento dei premi periodici successivi al primo - anch'essi investiti al netto di oneri sul premio a fronte di spese di acquisto e di distribuzione ed al netto della parte di premio prelevata per far fronte al rischio di mortalità - coincide:

- in caso di ricorrenza trimestrale: con il primo venerdì lavorativo della settimana successiva al giorno 15 dei mesi di

marzo, giugno, settembre e dicembre;

- in caso di ricorrenza semestrale: con il primo venerdì lavorativo della settimana successiva al giorno 15 dei mesi di marzo e settembre o di giugno e dicembre;
- in caso di ricorrenza annuale: con il primo venerdì lavorativo della settimana successiva al giorno 15 del mese di marzo o giugno o settembre o dicembre.

Il giorno di riferimento corrisponde al giorno di conversione del premio versato in quote.

In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Ogni variazione del calendario delle operazioni di investimento verrà comunicata tempestivamente all'investitore-contraente.

Il numero delle quote dei Fondi interni che rappresentano il capitale si determina dividendo il/i premio/i versato/i dall'investitore-contraente - al netto degli oneri sul premio a fronte di spese di acquisto e di distribuzione ed al netto della parte di premio prelevata per far fronte al rischio di mortalità - per il valore unitario delle quote, relativo al giorno di riferimento.

Una parte del premio versato dall'investitore-contraente viene utilizzata dall'Impresa per far fronte al rischio di mortalità previsto nel contratto.

L'importo viene calcolato in funzione del premio, ma viene prelevato in parte dal premio ed in parte nel corso del contratto dal valore delle quote, come segue:

- al momento del versamento del primo premio periodico annuo viene prelevato un importo pari allo 0,01% del premio versato + Euro 1;

- ad ogni versamento di premio successivo al primo, a qualsiasi titolo versato, viene prelevato un importo pari a:  
$$0,01\% \text{ del premio versato} / 12 \times t$$

in cui  $t$  è il numero di mesi conteggiati a partire dal mese successivo alla data di versamento del premio fino al mese di anniversario di polizza compreso;

- ad ogni anniversario di polizza viene prelevato un importo pari allo 0,01% del numero totale delle quote possedute dall'investitore-contraente + Euro 1. Questo importo è prelevato direttamente dal numero totale delle quote possedute con conseguente riduzione del numero delle stesse.

L'Impresa fornisce annualmente all'investitore-contraente la comunicazione del prelievo effettuato.

### **Art. 13 - Operazioni di disinvestimento derivanti da liquidazione della prestazione assicurata, per riscatto e per recesso**

Il giorno di riferimento per l'operazione di disinvestimento conseguente alla richiesta di liquidazione delle prestazioni per il decesso dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 2, per recesso ai sensi dell'art. 19 o per riscatto del contratto, ai sensi dell'art. 18, coincide con il venerdì lavorativo successivo alla data in cui sia stata ricevuta, da parte dell'Impresa, la richiesta relativa all'operazione in oggetto.

Ai fini della determinazione dell'importo del capitale assicurato, del valore di riscatto o dell'importo da restituire all'investitore-contraente in caso di recesso, la conversione delle quote viene eseguita in base al valore delle stesse relativo al giorno di riferimento.

In caso di venerdì non lavorativo si assume quale giorno di riferimento, il primo giorno lavorativo successivo.

Ogni variazione del calendario delle operazioni di disinvestimento verrà comunicata tempestivamente all'investitore-contraente.

### **Art. 14 - Requisiti soggettivi**

L'età dell'Assicurato, nel momento in cui viene perfezionato il contratto di assicurazione non potrà essere inferiore ai 18 anni e superiore ai 65.

### **Art. 15 - Opzione in rendita avente le caratteristiche di rendita con funzione previdenziale in caso di riscatto**

L'investitore-contraente può scegliere, a condizione che l'Assicurato abbia compiuto 50 anni di età e che siano trascorsi cinque anni dalla data di conclusione e decorrenza del contratto, di convertire il valore di riscatto o una parte di esso in rendita per soddisfare un'esigenza previdenziale, che si rivaluta annualmente, pagabile in rate trimestrali posticipate.

L'investitore-contraente potrà richiedere una delle seguenti opzioni di rendita:

- *rendita vitalizia*: la rendita verrà corrisposta all'Assicurato finché è in vita;
- *rendita reversibile*: la rendita verrà corrisposta all'Assicurato finché è in vita e successivamente alle persone designate dall'investitore-contraente;
- *rendita certa e poi vitalizia*: verrà corrisposta all'Assicurato una rendita certa per un periodo di 5 o 10 anni e successivamente verrà corrisposta una rendita vitalizia non reversibile finché l'Assicurato è in vita; nel caso in cui si verificasse il decesso dell'Assicurato nel periodo di corresponsione della rendita certa, la rendita verrà corrisposta alle persone designate dall'investitore-contraente per il periodo rimanente.

La suddetta scelta di conversione è esercitabile a condizione che l'importo minimo della rata calcolata su base annua sia almeno uguale a Euro 500. Il tasso di conversione della rendita sarà quello determinato alla data in cui l'Impresa riceve la richiesta di conversione sottoscritta dall'investitore-contraente. Il suddetto tasso è calcolato in funzione dell'età e del sesso dell'Assicurato. Tale rivalutazione in nessun caso potrà implicare la riduzione dell'importo di rata raggiunto. Nella fase di erogazione la rendita, in tutte le modalità di corresponsione sopra elencate, non potrà essere riscattata ed il contratto, in caso di rendita non reversibile, si riterrà estinto con il decesso dell'Assicurato.

L'Impresa si impegna ad inviare una comunicazione scritta - almeno 60 giorni prima del verificarsi delle condizioni che rendono possibile la richiesta dell'opzione in rendita da parte dell'investitore-contraente - contenente la descrizione sintetica dell'opzione di conversione del capitale in rendita avente le caratteristiche sopra descritte, i relativi costi e condizioni economiche e l'impegno dell'Impresa ad inviare all'investitore-contraente, prima dell'esercizio dell'opzione, il relativo Fascicolo Informativo.

## Art. 16 - Costi

### Costi gravanti direttamente sull'investitore-contraente

#### *Costi gravanti sul premio*

- oneri sul premio a fronte di spese di acquisto e di distribuzione, con esclusione della copertura caso morte, prelevati sul primo premio periodico annuo e pari al 3% della somma dei premi del piano, che è determinata in base al numero di anni della durata del piano moltiplicati per l'importo del premio periodico annuo, quali indicati al momento della sottoscrizione della Proposta;
- oneri sul premio a fronte di spese di acquisto e di distribuzione, con esclusione della copertura caso morte, prelevati e calcolati su tutti i premi successivi al primo a qualsiasi titolo versati e pari all'1% del premio stesso.

#### *Costi relativi alla copertura assicurativa di cui all'art. 3*

- prelevati sul primo premio periodico annuo e pari al 3% della somma dei premi del piano. La somma dei premi del piano è determinata moltiplicando il numero di annualità della durata del piano per l'importo del premio periodico annuo, quali indicati al momento della sottoscrizione della Proposta;
- prelevati e calcolati su tutti i premi successivi al primo a qualsiasi titolo versati e pari allo 0,50% del premio stesso.

#### *Costi per il riscatto*

L'esercizio del diritto di riscatto totale comporta l'applicazione, da parte dell'Impresa, di una penalità di riscatto, pari ad una percentuale della somma dei premi del piano, in funzione degli anni trascorsi dalla data di conclusione e decorrenza del contratto. La somma dei premi del piano è determinata in base al numero di anni della durata del piano moltiplicati per l'importo del premio periodico annuo, quale indicati al momento della sottoscrizione della Proposta.

Le penalità di riscatto sono indicate nella seguente tabella:

Anni trascorsi	Penalità di riscatto
0	non riscattabile
1	3,5%
2	3%
3	2,5%
4	2%
5	1,5%
6	1%
7	0,5%
8 e oltre	0%

#### *Costi per switch*

Il presente contratto non prevede costi per le operazioni di switch.

### Costi gravanti sui Fondi interni

Il valore delle quote dei Fondi interni è determinato al netto di oneri diretti e di oneri indiretti come dettagliatamente specificato nel Regolamento dei Fondi interni e nella relativa Appendice di integrazione e modifica, in allegato.

## Art. 17 - Durata del contratto

Il presente contratto non ha né una durata minima né una durata prefissata. Il contratto si scioglie al momento del suo riscatto o con il decesso dell'Assicurato.

## Art. 18 - Diritto di riscatto

In conformità con quanto previsto dall'art. 1925 c.c. l'investitore-contraente può riscattare il contratto riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto.

Il riscatto può essere richiesto dall'investitore-contraente decorso il dodicesimo mese dalla data di conclusione e



decorrenza del contratto.

A tal fine l'investitore-contraente dovrà inviare comunicazione scritta all'Impresa, mediante l'apposito modulo disponibile presso il soggetto distributore, e comunque incluso nella documentazione pre-contrattuale, oppure mediante lettera raccomandata A.R..

Il valore di riscatto, al lordo delle imposte di legge, sarà pari al controvalore delle quote dei Fondi interni possedute al momento del riscatto, diminuito dalle penalità di riscatto specificate al precedente art. 16.

Il valore di riscatto verrà determinato moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota relativi al giorno di riferimento, determinato secondo quanto previsto all'art. 8 del Regolamento dei Fondi interni.

Il valore di riscatto verrà corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione prevista dall'art. 21.

### **Art. 19 - Diritto di revoca della Proposta e di recesso dal contratto**

L'investitore-contraente può revocare la Proposta fino a quando il contratto non è concluso.

Ai sensi dell'art. 177 del D. Lgs 209/2005, l'investitore-contraente può recedere dal contratto mediante comunicazione scritta effettuata con raccomandata A.R. all'Impresa entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso. Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligo derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di ricezione della comunicazione.

L'Impresa, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, rimborserà all'investitore-contraente il valore delle quote dei Fondi interni, maggiorato dei costi gravanti sul premio di cui all'art. 16.

L'Impresa determina il valore maturato da restituire all'investitore-contraente disinvestendo le quote possedute nei Fondi interni, secondo quanto previsto al precedente art. 13.

### **Art. 20 - Operazioni di switch**

L'operazione di switch può essere effettuata e richiesta per iscritto in qualsiasi momento del rapporto contrattuale.

Il giorno di riferimento per l'operazione di switch coincide con il primo venerdì lavorativo successivo alla data in cui sia stata ricevuta, da parte dell'Impresa, la richiesta scritta, inviata mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure mediante lettera raccomandata A.R., dell'investitore-contraente relativa all'operazione in oggetto.

In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Ogni variazione del calendario delle operazioni di investimento e disinvestimento verrà comunicata tempestivamente all'investitore-contraente.

### **Art. 21 - Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni**

L'Impresa esegue tutti i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della seguente documentazione:

- *in caso di riscatto totale*

- documento di polizza in originale ed eventuali appendici in originale;
- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato nel caso in cui l'Assicurato non coincida con l'investitore-contraente;
- fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'investitore-contraente;
- fotocopia del codice fiscale dell'investitore-contraente;

- *in caso di decesso dell'Assicurato*

- documento di polizza in originale ed eventuali appendici in originale;
- dichiarazione sostitutiva o atto notorio, ove si dichiara se il defunto abbia lasciato o meno testamento (e quali sono gli eredi legittimi); in presenza di testamento, copia autenticata dello stesso pubblicato ai termini di legge; se sono stati indicati quali Beneficiari gli eredi legittimi dell'Assicurato, l'indicazione degli stessi;
- certificato di esistenza in vita dei Beneficiari;
- certificato di decesso dell'Assicurato;
- nel caso di Beneficiario minorenne o incapace, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi alla riscossione della somma dovuta;
- fotocopia del documento di identità e del codice fiscale dei Beneficiari.

Ogni pagamento viene effettuato direttamente dall'Impresa e decorso il termine di 30 giorni sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.

In caso di decesso dell'Assicurato, e per ogni altro diritto derivante dal contratto di assicurazione, in ottemperanza all'art. 2952 comma 2 c.c., il diritto di indennizzo ai Beneficiari si prescrive in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

### **Art. 22 - Prestiti**

Il presente contratto non prevede la concessione di prestiti.



### **Art. 23 - Beneficiari**

L'investitore-contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La revoca tuttavia non può essere fatta dagli eredi dopo la morte dell'investitore-contraente né dopo che, verificatosi l'evento, il Beneficiario abbia dichiarato per iscritto di voler profittare del beneficio.

Se l'investitore-contraente ha rinunciato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il Beneficiario ha dichiarato all'investitore-contraente di voler profittare del beneficio. In tali casi le operazioni di riscatto e pegno richiedono l'assenso scritto del Beneficiario.

La designazione di beneficio e le sue eventuali modifiche e/o revoche devono essere effettuate mediante comunicazione scritta indirizzata all'Impresa e sottoscritta in originale dall'investitore-contraente, o disposte per testamento.

### **Art. 24 - Cessione**

L'investitore-contraente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto secondo quanto disposto dall'art.1406 c.c..

Tale atto diventa efficace dal momento in cui l'Impresa riceve comunicazione scritta dell'avvenuta cessione, e ne ha quindi conoscenza.

L'Impresa ha l'obbligo di procedere all'annotazione relativa alla cessione del contratto sul Documento di polizza o su appendice.

L'Impresa può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto secondo quanto disposto dall'art. 1409 c.c.

### **Art. 25 - Pegno**

L'investitore-contraente ha la facoltà di dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto. Tale atto diventa efficace dal momento in cui l'Impresa riceve comunicazione scritta dell'avvenuta costituzione di pegno accompagnata dalla dichiarazione di assenso dell'eventuale Beneficiario designato in modo irrevocabile.

Contestualmente l'Impresa ha l'obbligo di annotare sul Documento di Polizza o su appendice la relativa costituzione in pegno.

Dal momento della ricezione dell'atto di pegno, l'Impresa si atterrà alle condizioni indicate nel medesimo e, in ogni caso, non farà luogo ad alcun pagamento se non previo benestare scritto del creditore pignoratizio.

Ai sensi dell'art. 2805 c.c. l'Impresa può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che gli spetterebbero verso l'investitore-contraente originario sulla base del presente contratto.

### **Art. 26 - Legge del contratto**

Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Le parti tuttavia possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.

### **Art. 27 - Foro competente**

A norma di quanto previsto dall'articolo 1469 bis, comma 3°, n° 19, c.c. la sede del Foro Competente per qualsiasi controversia inerente il contratto, è quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore (investitore-contraente, Assicurato o Beneficiari).

### **Art. 28 - Tasse ed imposte**

Le tasse e le imposte relative al presente contratto sono a carico dell'investitore-contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

### **Art. 29 - Non pignorabilità e non sequestrabilità**

Ai sensi dell'art. 1923 c.c. le somme dovute dall'Impresa al Beneficiario non sono pignorabili né sequestrabili.

### **Art. 30 - Diritto proprio del Beneficiario**

Al momento della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio nei confronti dell'Impresa. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario (art. 1920 c.c.).

## INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

In applicazione del "Codice in materia di protezione dei dati personali" (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), Skandia Vita S.p.A. (di seguito l'"Impresa") informa l'investitore-contraente e l'Assicurato sull'uso dei loro dati personali e sui loro diritti (1).

### a1) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative

L'Impresa acquisisce o già detiene, forniti dagli stessi investitore-contraente e Assicurato o da altri soggetti (2), dati personali che li riguardano e li tratta, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione, al fine di fornire i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o previsti a favore dell'investitore-contraente stesso.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra l'investitore-contraente e l'Impresa, i dati personali, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o in altri paesi appartenenti all'Unione Europea - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (3): la presente informativa riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati da tali soggetti.

Si precisa che il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma senza i dati dell'investitore-contraente e dell'Assicurato - alcuni dei quali debbono essere forniti dagli stessi o da terzi per obbligo di legge (4) - l'Impresa non potrebbe fornire, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

### a2) Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

L'Impresa richiede all'investitore-contraente e all'Assicurato di esprimere il consenso per il trattamento dei propri dati al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi.

Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o in altri paesi appartenenti all'Unione Europea - come autonomi titolari (5): il consenso riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti svolti da tali soggetti. Si precisa che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che l'eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa.

### b) Modalità di trattamento dei dati personali

I dati sono trattati (6) dall'Impresa - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in favore dell'investitore-contraente, ovvero, qualora l'investitore-contraente e l'Assicurato vi abbiano acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per i suddetti fini ai soggetti indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Per talune attività l'Impresa può utilizzare soggetti - operanti talvolta anche in altri paesi appartenenti all'Unione Europea - che svolgono per suo conto, in qualità di responsabili del trattamento, compiti di natura tecnica od organizzativa (7).

L'investitore-contraente e l'Assicurato hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati presso l'Impresa o presso i soggetti cui sono comunicati e come vengono utilizzati; hanno inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (8), nonché di visionare l'elenco completo ed aggiornato di tutti i soggetti che possono conoscere e trattare i dati personali in qualità di responsabili del trattamento. Per l'esercizio dei propri diritti l'investitore-contraente e l'Assicurato possono rivolgersi a Skandia Vita S.p.A., Servizio Clienti, Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano, tel. 02 36101010, fax 02 6555150, oppure al Servizio Clienti, numero verde 800-127483, e-mail: [servizioclienti@skandia.it](mailto:servizioclienti@skandia.it).

## Note

1) Come previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003.

2) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto, altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, assicuratori ecc.), soggetti che, per soddisfare richieste dell'investitore-contraente (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali, organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo e altri soggetti pubblici (vedi nota 3).

3) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, banche, società di gestione del

risparmio, Sim, legali, periti;

- società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione, società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela), società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio);
- società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti (vedi tuttavia anche nota 8);
- ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Piazza S. Babila, 1 - Milano), per la raccolta, elaborazione e scambio con le imprese assicuratrici di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio e alla tutela dell'industria assicurativa;
- organismo consortile proprio del settore assicurazioni vita, cioè Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita tarati, nonché per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e lo scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati e per la tutela del mercato nel settore delle assicurazioni vita; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;
- nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 - Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di Assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAI (Viale delle Province, 196 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

L'elenco completo e aggiornato dei soggetti di cui ai trattini precedenti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

5) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti, assicuratori, coassicuratori, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, banche, società di gestione del risparmio, sim, ecc.;

L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

6) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

7) Questi soggetti sono società o persone fisiche dirette collaboratrici dell'Impresa e svolgono le funzioni di responsabili del trattamento dei dati.

8) Tali diritti sono previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

Le presenti Condizioni di contratto sono state redatte nel dicembre 2007



**Skandia Vita S.p.A.** - Via Fatebenefratelli, 3 - 20121 Milano - Telefono 02 36101010 - Fax 02 6554576 - Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151 - R.E.A.: n. 1480877 - Iscritta al Tribunale di Milano Registro Società n. 357133 - Vol. 8719 - Fasc. 33 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (G.U. n. 265 del 13/11/97)  
*Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Skandia Insurance Company Ltd.*

